

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**FAMIGLIA E MINORI**

**Cass. civ., 20 aprile 2026 n. 10301**

In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, il conseguimento di una borsa di studio al termine del percorso formativo, unitamente allo svolgimento di attività lavorativa idonea a garantire un'entrata economica apprezzabile, costituiscono indici significativi del raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa e di autonomia economica, desumibile non solo dall'esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall'età dell'avente diritto e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso. L'eventuale inadeguatezza del reddito percepito non assume altresì, rilievo, in difetto di prova dell'impossibilità di reperire un'occupazione più remunerativa e conforme alle proprie aspirazioni nonostante l'impegno profuso. Ne consegue che il giudice di merito pertanto è tenuto a valutare in concreto le ragioni per le quali tali elementi non siano ritenuti sufficienti a integrare l'indipendenza economica, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento.

**Cass. civ., 19 febbraio 2026 n. 3723**

In tema di affidamento eterofamiliare, il carattere provvisorio della misura non vale a superare la mancanza di una istruttoria necessaria su capacità genitoriali, sui profili personologici della madre e sulla capacità della famiglia di origine ad integrare un polo di riferimento e supporto per madre e figli, nell'assoluto rilievo della recisione del legame madre-figli che è effetto del provvedimento di affido presso struttura pubblica e collocamento presso famiglia terza per un periodo di due anni; tale accertamento non richiede necessariamente una consulenza tecnica d'ufficio, essendo sufficiente una valutazione multidisciplinare recente, svolta da professionisti terzi ed estranei ai Servizi sociali affidatari, fondata su fatti concreti rilevanti, emersi nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice.

**Cass. civ., 29 gennaio 2026 n. 1999**

In tema di assegno divorzile, qualora il giudice di merito accerti l'assenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo economico sin dall'origine, non avendo, l'ex coniuge richiedente, fornito prova che la sua deteriorata situazione economica fosse riconducibile alle scelte familiari condivise durante il matrimonio e al ruolo ivi assunto, l'assegno stesso deve essere negato. L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione comporta la ripetibilità delle somme già corrisposte dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

**Cass. civ., 19 gennaio 2026 n. 1009**

In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto.

**Cass. civ., 19 gennaio 2026 n. 1008**

La suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto a una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo. L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa.

**Cass. civ., 12 gennaio 2026 n. 621**

In materia di separazione personale dei coniugi, la nascita di un figlio in un nuovo nucleo familiare dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nati dalla precedente unione, non comporta automaticamente la riduzione dell'importo del suddetto assegno, occorrendo verificare, da parte del giudice, se i sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 9 gennaio 2026 n. 571**

L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del *de cuius* che propongano azioni di accertamento o di condanna, per essere egli divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché *intra vires hereditatis*; non è invece passibile di esecuzione forzata, neanche con riferimento ai beni caduti in successione, dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. c.c.

**Cass. civ., 8 gennaio 2026 n. 426**

Gli acquisti compiuti durante il matrimonio sono, infatti, oggetto di comunione legale *ex art. 177* primo comma lettera a) c.c. e la conferma, a contrario, si rinviene nella tassatività dell'elenco degli atti che ne sono esclusi, come contenuto nell'art. 179 c.c.:a tassatività di questo elenco consegue alla funzione precipua di solidarietà propria del regime della comunione legale tra i coniugi, sicché è stato escluso che le leggi in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano costituire leggi speciali in deroga all'acquisto dei beni in pendenza di matrimonio.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**  
10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20  
0119408277 / 3208230800  
BRCNDR76E03L219G – 09270990014  
[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## SUCCESSIONI E DONAZIONI

### **Cass. civ., 5 marzo 2026 n. 4958**

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero a una quota e altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei conviventi ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei conviventi in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del convivente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni convivente, salvo conguaglio.

### **Cass. civ., 5 marzo 2026 n. 4949**

Qualora il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l'azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione e alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l'acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni.

### **Cass. civ., 6 febbraio 2026 n. 2645**

In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria.

### **Cass. civ., 4 febbraio 2026 n. 2300**

L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi soltanto dalla esplicitazione di un'attività del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.

### **Cass. civ., 29 gennaio 2026 n. 1950**

La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia compiuta «in riguardo di un futuro determinato matrimonio»; tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell'atto perché il legislatore ha voluto tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI

### **Cass. civ., 19 marzo 2026 n. 6629**

L'aggravamento della servitù di veduta non è effetto automatico delle trasformazioni delle finestre in balconi o sporti, ma va accertata in concreto e deve consistere non tanto in una maggiore *utilitas* che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal proprietario, quanto nell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Il maggior peso indebitamente imposto richiede che l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e che il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originario (costituito per contratto o per acquisto a titolo originario), dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o meno nella normale esplicazione dei poteri dominicali, ma per le implicazioni che ne derivano, considerando non solo l'attuale destinazione o situazione ma anche le normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, poiché il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali.

### **Cass. civ., 5 marzo 2026 n. 4937**

L'azione *ex art. 872 c.c.* con la quale si chiede l'eliminazione delle opere altrui, edificate in violazione delle norme che regolano il rispetto dell'edificabilità e delle distanze e la riduzione in pristino dei luoghi, ha natura reale: salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, essa è imprescrittibile, perché modellata sullo schema dell'*actio negatoria servitutis*, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. Ha, invece, natura obbligatoria l'azione di risarcimento del danno, ed è facoltà del proprietario chiedere la tutela risarcitoria cumulativamente ovvero alternativamente a quella ripristinatoria.

### **Cass. civ., 26 febbraio 2026 n. 4367**

Nell'azione di regolamento di confini, così come in quella di rivendicazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ove il fondo o i fondi, i cui confini debbono essere delimitati, appartengono a più proprietari, essendo ciascun condomino legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condomini. Tuttavia, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa insistenti vantano diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio.

### **Cass. civ., 12 febbraio 2026 n. 3119**

Ai fini dell'usucapione, la durata non transitoria e di non modesta entità dell'attività svolta sul bene si presume avvenuta in assenza di tolleranza, dando luogo ad una situazione di possesso, a meno che i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in presenza dei quali la relazione di fatto col bene, quand'anche protrattasi per lungo tempo, può dirsi dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, sì da escludere la stessa sussistenza del possesso, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito.

### **Cass. civ., 9 gennaio 2026 n. 564**

Colui il quale deduca l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia può dare la prova, con qualunque mezzo, e quindi anche con testimoni, non soltanto del fatto che i due fondi attualmente divisi siano stati posseduti dalla stessa persona e dell'esistenza delle opere da cui risulti che le cose sono state poste o lasciate nello stato dal quale discende la servitù, ma altresì del diritto di proprietà in capo alla stessa persona, tutte le volte in cui si eccipisca *ex adverso* che il fondo che si pretende gravato dalla servitù abbia una provenienza diversa, in quanto non è appartenuto al soggetto proprietario dell'altro fondo.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI**

**Cass. civ., 13 aprile 2026 n. 9309**

L'amministratore del supercondominio può chiedere e ottenere un decreto che ingiunga al singolo condòmino il pagamento della quota a lui spettante in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condòmini in misura proporzionale al valore millesimale della sua proprietà e non può invece proporre azione nei confronti dell'amministratore del singolo condominio. Rientra nella competenza dell'assemblea del Supercondominio adottare una delibera di ripartizione in capo ai singoli condòmini di ciascun edificio della spesa relativa alla prestazione di un servizio, nel caso in esame di riscaldamento, comune agli edifici del supercondominio.

**Cass. civ., 31 marzo 2026 n. 8003**

In materia condominiale, la nullità della delibera è ipotesi del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità e sussiste in caso di a) mancanza originaria dell'oggetto della decisione collegiale; b) impossibilità dell'oggetto in senso materiale o in senso giuridico, riguardante la concreta possibilità di attuazione del deliberato (impossibilità materiale) o il fatto che l'assemblea abbia disciplinato le cose e i servizi comuni, non i beni o i diritti esclusivi dei singoli; c) illiceità per violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico. In ogni altra ipotesi permane il potere dell'assemblea di deliberare e, pertanto, in caso di cattivo uso di tale potere, il vizio è di annullabilità e deve esser fatto valere con l'impugnativa prevista dall'art. 1137 c.c. nel termine prescritto; in mancanza la delibera resta vincolante per i condòmini.

**Cass. civ., 19 marzo 2026 n. 6626**

Nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condòmino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione e negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex articolo 1137, comma 2, del codice civile, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione.

**Cass. civ., 19 marzo 2026 n. 6625**

Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del Condominio si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condòmini, è l'amministratore che, alla stregua dell'art. 1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita. Spetta poi all'assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condòmini nei confronti del precedente amministratore.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 5 marzo 2026 n. 4952**

L'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale.

**Cass. civ., 27 febbraio 2026 n. 4458**

La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 c.c., avente quale fine il ripristino dello status quo ante di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene; pertanto, questa domanda rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa *causa petendi* si identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune. In conseguenza, non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'art. 1102 c.c.

**Cass. civ., 27 febbraio 2026 n. 4442**

Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione; in particolare la disposizione dell'art. 1105, terzo comma, c.c., applicabile anche in materia di condominio di edifici, laddove prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.

**Cass. civ., 10 febbraio 2026 n. 2984**

Il condomino di un edificio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell'amministrazione del condominio, a norma dell'art. 1105 c.c., dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall'art. 1139 c.c.: in particolare, il singolo condomino ha anche il potere di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni sia stata già assunta legittimamente dall'amministratore, nonché di esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di tale organo rappresentativo unitario.

**Cass. civ., 4 febbraio 2026 n. 2282**

La dichiarazione di riscatto è un atto negoziale unilaterale a natura ricettizia che produce effetti esclusivamente una volta pervenuta a conoscenza della controparte. Pertanto, il conduttore non può manifestare la sua volontà di riscatto dell'immobile con un qualsiasi atto scritto. La dichiarazione di riscatto del conduttore può essere anche contenuta nell'atto introduttivo di un giudizio, sia esso un ricorso o un atto di citazione, e tale atto, contenente la dichiarazione della volontà di riscattare, allorché raggiunga il compratore entro il termine di sei mesi, è idoneo ad evitare la decadenza prevista dall' art. 39 della L. 392/78.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 19 gennaio 2026 n. 1108**

In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo *aliunde* della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 del codice civile. Pertanto, il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c., rimane comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore.

**Cass. civ., 19 gennaio 2026 n. 1105**

Nel caso di violazione del divieto contenuto in un regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie: divieto di esercitare attività ricettivo-turistica), il condominio può richiedere anche nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà esclusiva la cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario del detto locale che sia stato con esso convenuto in giudizio, riguardando la validità della clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il conduttore. Tale situazione, con la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, non si verifica solo nell'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui convenuto in giudizio è soltanto il proprietario del locale e non anche il conduttore dello stesso, nei confronti del quale non vi è stata pertanto richiesta di cessazione immediata dell'uso cui è attualmente adibita l'attività.

**Cass. civ., 19 gennaio 2026 n. 1095**

A norma dell'articolo 1123 c.c. le spese necessarie per la conservazione e riparazione delle parti comuni di un edificio in condominio vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno; il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell'ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell'art. 1123, primo capoverso c.c., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite; in tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti e il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l'esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione.

**Cass. civ., 9 gennaio 2026 n. 563**

In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile (nel testo applicabile "*ratione temporis*"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 8 gennaio 2026 n. 471**

In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.

**Cass. civ., 8 gennaio 2026 n. 424**

Poiché nel periodo di cosiddetta gestione interinale, l'amministratore, decaduto o dimissionario, deve, in forza della *prorogatio* dei poteri, provvedere ai compiti assegnatigli per legge, ne consegue che lo stesso deve potere disporre dei mezzi finanziari necessari e, quindi, deve predisporre il preventivo delle spese occorrenti e farlo approvare dall'assemblea dei condomini, con la relativa ripartizione tra questi ultimi, per provvedere, poi, alla riscossione, ai sensi di legge, dei contributi così ripartiti.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

**Cass. civ., 3 aprile 2026 n. 8430**

Al contratto d'opera, va riferita, in via preferenziale ed essenziale, la normativa di cui all'art. 2230 c.c. e segg. e che l'art. 2237, secondo comma, c.c., a differenza di quanto previsto dal primo comma con riguardo al cliente, consente al prestatore d'opera di recedere dal contratto soltanto per giusta causa, in assenza della quale, non potendosi imporre coattivamente l'esercizio dell'attività professionale, la manifestazione della volontà di recesso produce egualmente l'effetto estintivo del rapporto, e, dunque, la risoluzione o lo scioglimento del contratto d'opera, con la differenza che, nel primo caso, il professionista che recede e chiede il compenso per le sue prestazioni, ai sensi dell'art. 2237, secondo comma, c.c., ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera, mentre nel secondo, il cliente ha diritto a ottenere il risarcimento del danno subito, sempre che l'esistenza di un danno risarcibile sia provata. Sussiste la giusta causa del recesso quando si verifichi un evento che renda impossibile, anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto, il cui accertamento in fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

**Cass. civ., 2 aprile 2026 n. 8217**

Gli elementi costitutivi della caparra confirmatoria - con specifico riferimento all'ipotesi in cui essa abbia ad oggetto una somma di denaro o comunque una quantità di altre cose fungibili omogenea rispetto alla prestazione principale del contratto cui accede - escludono in radice che essa possa essere manifestamente eccessiva. In particolare, la circostanza che in caso di adempimento, ai sensi dell'articolo 1385 comma 1 del codice civile, la caparra debba essere imputata alla prestazione dovuta (da intendere come prestazione principale dovuta) comporta necessariamente che essa non possa eguagliare e, a fortiori, superare l'importo di tale prestazione principale: questo elemento qualifica la stessa struttura della caparra (e il meccanismo mediante il quale essa opera) che, quanto al contratto preliminare di compravendita costituisce, per definizione, una frazione e, quindi, una parte, del prezzo concordato.

**Cass. civ., 23 marzo 2026 n. 6960**

Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 c.c. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa e non richiede conseguentemente l'esistenza di un inadempimento dell'appaltatrice e la sua valutazione in termini di importanza e gravità; l'esercizio del recesso ai sensi della norma richiamata comporta, quindi, lo scioglimento del contratto senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante l'esercizio del diritto potestativo di recedere dal contratto.

**Cass. civ., 6 marzo 2026 n. 5148**

In presenza di crediti del trasportatore, o del depositario, o del sequestratario, che derivino dall'esecuzione delle prestazioni di trasporto, o deposito, o custodia dei beni sequestrati, il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati, o depositati, o sequestrati, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto, o deposito, o sequestro di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l'oggetto di un rapporto negoziale unitario.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 28 febbraio 2026 n. 4523**

In ipotesi di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto, proprio perché detto coniuge è ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, e perché l'eventuale decisione, in assenza di contraddittorio, è inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto. Infatti, l'essere ciascun coniuge titolare del bene per l'intero, e dell'intero poter disporre, non può implicare, di per sé, che debba escludersi la necessaria partecipazione dell'altro coniuge al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'interesse a interloquire del detto altro coniuge, pur sempre comproprietario del bene stesso.

**Cass. civ., 17 febbraio 2026 n. 3561**

Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.

**Cass. civ., 14 febbraio 2026 n. 3287**

In tema di condizioni di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'articolo 1341 comma 2 c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni contrattuali siano state fissate per servire a una serie indefinita di rapporti; ciò, sia dal punto di vista sostanziale, perché le clausole sono state confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto le clausole sono predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.

**Cass. civ., 13 febbraio 2026 n. 3200**

Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche *aliunde*, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile. Nel qual caso, il correntista può avvalersi di elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, apportando «correttivi» ai saldi.

**Cass. civ., 13 febbraio 2026 n. 3070**

In tema di compravendita, il vizio redibitorio *ex* 1490 c.c. e la mancanza di qualità promesse o essenziali *ex* 1497 c.c., presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di *aliud pro alio*, che dà luogo all'azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e sussiste quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso rispetto a quello pattuito o risulti funzionalmente inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e a fornire l'utilità presagita. Quindi, è dato riscontrare l'esistenza di una fattispecie di consegna di *aliud pro alio*, alla stregua dell'inidoneità del bene fornito ad assolvere alla funzione per la quale era stato richiesto, solo allorché si affermi che tale inidoneità abbia inciso sulla stessa funzione economico-sociale del bene.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 6 febbraio 2026 n. 2628**

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta *ad validitatem* e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, *ex post*, e con efficacia *ex tunc*, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell'atto e dirette a fare propria la precedente dichiarazione.

**Cass. civ., 2 febbraio 2026 n. 2197**

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario, con la conseguenza che, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita. L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta, pertanto, l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 del codice civile, e implica, inoltre, che il promissario acquirente che (come nel caso di specie) abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti (se del caso, nella misura convenzionalmente già pattuita) per l'anticipato godimento dello stesso.

**Cass. civ., 30 gennaio 2026 n. 2055**

Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorché tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la PA. Quanto alle dichiarazioni sostitutive, la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualevolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.

**Cass. civ., 27 gennaio 2026 n. 1861**

La pattuizione con cui le parti di un negozio soggetto al vincolo della forma scritta abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 c.c., avendo la prova a oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.

**Cass. civ., 24 gennaio 2026 n. 1616**

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche e il giudice non è vincolato dal *nomen juris* adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 23 gennaio 2026 n. 1590**

Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche *aliunde*, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile. Il correntista può, quindi, avvalersi di elementi di prova che, secondo la valutazione del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.

**Cass. civ., 20 gennaio 2026 n. 1238**

Il termine di prescrizione del diritto del mediatore al pagamento della provvigione a norma dell'art. 2950 c.c. comincia a decorrere dalla data di conclusione dell'affare, la cui ignoranza, da parte del mediatore medesimo, colpevole o meno che sia, determina una mera impossibilità materiale di esercizio del credito, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte, come desumibile dalla ratio dell'art. 2941, n. 8, del codice civile. Ciò accade soltanto quando si dimostri che il mediatore non fu a conoscenza della conclusione dell'affare intermediato per la frode dei soggetti in esso coinvolti, ossia quando l'ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo, in tal caso, la cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore, scoprendo la frode del proprio debitore, ha acquisito la consapevolezza della conclusione dell'affare.

**Cass. civ., 20 gennaio 2026 n. 1194**

Il riconoscimento di debito, a norma dell'art. 2944 c.c., ha effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito; gli effetti del riconoscimento del debito valgono anche nei confronti del curatore del fallimento del suo autore, con la conseguenza che, anche ai fini dell'ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, l'esistenza del rapporto fondamentale è presunta a meno che il curatore non ne dimostri l'inesistenza o l'invalidità.

**Cass. civ., 14 gennaio 2026 n. 803**

Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 del codice di rito. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, il quale, può, tra l'altro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore allegghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

**Cass. civ., 8 gennaio 2026 n. 403**

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## **RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI**

### **Cass. civ., 9 aprile 2026 n. 8999**

In tema di danni da inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, sussiste il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto costituzionalmente tutelato *ex art. 16 Cost.* della libertà di circolazione. Il trattenimento forzato in aeroporto, senza alcuna assistenza da parte del vettore aereo, integra una lesione della libertà di circolazione tutelata dall'art. 16 Cost., costituendo presupposto sufficiente per il risarcimento del danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.* Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.

### **Cass. civ., 7 aprile 2026 n. 8630**

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, *ratione materiae*, dalla T.U.N.

### **Cass. civ., 4 aprile 2026 n. 8474**

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti "dati pluviometrici") di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della *res* oggetto di custodia e da attingersi da fonti certe e qualificate.

### **Cass. civ., 18 marzo 2026 n. 6388**

La presunzione di pari responsabilità, prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c., avendo funzione sussidiaria, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Affinché tale presunzione possa essere superata, l'attore danneggiato è gravato di un duplice onere probatorio: da un lato, è tenuto a provare che il conducente dell'auto investitrice abbia tenuto una condotta colposa; e, dall'altro, che lui medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, uniformandosi alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza.

### **Cass. civ., 16 marzo 2026 n. 5911**

L'assicuratore risponde *ex art. 2049 c.c.* dell'illecito commesso dal subagente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub intermediario alla sfera organizzativa della compagnia.

### **Cass. civ., 12 marzo 2026 n. 5562**

Il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s'applicano le previsioni di cui all'art. 122 Cod.Ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione *prohibente domino*: il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall'assicurazione del veicolo.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 6 febbraio 2026 n. 2613**

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. Se, invece, la chiamata del terzo è una chiamata in garanzia, l'estensione della domanda nei confronti del chiamato di regola non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

**Cass. civ., 5 febbraio 2026 n. 2526**

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'animale, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale.

**Cass. civ., 22 gennaio 2026 n. 1497**

Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata la tabella c.d. "a punti", ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. "a forbice"), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione del danno, la richiesta di applicazione della tabella a "punti" in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali.

**Cass. civ., 20 gennaio 2026 n. 11169**

In tema di illecito trattamento dei dati personali, la pubblicazione online dell'immagine di un minore senza il consenso dei genitori non è risarcibile *in re ipsa* quanto al danno non patrimoniale, in difetto di specifica allegazione e prova. È invece risarcibile il danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 2056 c.c. in relazione all'art. 1223 c.c., qualora l'immagine sia stata utilizzata, anche da parte di un ente privo di scopo di lucro, per finalità promozionali, costituendo tale condotta sfruttamento economicamente apprezzabile dell'immagine.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**

**Cass. civ., 27 aprile 2026 n. 11266**

In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi questa richiesta successivamente, entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione, con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento, senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve in ogni caso adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare.

**Cass. civ., 2 aprile 2026 n. 8211**

Il datore di lavoro che intende adottare nei confronti di un lavoratore disabile un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comportamento ha l'onere di acquisire informazioni circa la eventualità che le assenze siano connesse allo stato di disabilità, al fine di valutare gli elementi utili per poter individuare eventuali accorgimenti ragionevoli finalizzati ad evitare il recesso dal rapporto; corrispondentemente, a carico del lavoratore grava un onere di collaborazione.

**Cass. civ., 31 marzo 2026 n. 7975**

Il datore di lavoro può esercitare il licenziamento per superamento del periodo di comportamento sia durante l'assenza per malattia sia al rientro del lavoratore. Tuttavia, solo dopo il rientro in servizio, un'eventuale prolungata inerzia del datore può essere interpretata come rinuncia al potere di licenziare, generando nel lavoratore un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto. Tale affidamento può derivare anche dalla ripresa e continuazione dell'attività lavorativa per un periodo congruo, ma va valutato caso per caso dal giudice in base alle circostanze.

**Cass. civ., 26 marzo 2026 n. 7264**

Costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.

**Cass. civ., 11 marzo 2026 n. 5514**

In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto.

**Cass. civ., 11 marzo 2026 n. 5440**

In tema di responsabilità disciplinare, la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore deve essere effettuata facendo riferimento agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto; la condizione psichica del lavoratore è implicata nel giudizio di proporzionalità, che non può prescindere dall'accertamento riguardo a fattori eventualmente idonei ad incidere sulla determinazione responsabile del soggetto agente; il giudice del merito, prima di indagare sul grado della colpa o sull'intensità dell'elemento intenzionale, deve accertare se il lavoratore abbia tenuto quel comportamento con coscienza e volontà, qualora risultino alleggate circostanze di fatto che mettano in discussione la riferibilità soggettiva della condotta all'agente.

**Cass. civ., 2 marzo 2026 n. 4624**

La colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa ove il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni sia basato unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche, esigibili da parte datoriale, quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche oppure la conferma del predetto giudizio di inidoneità ad opera dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.Lgs n. 81 del 2008.

**Cass. civ., 25 febbraio 2026 n. 4198**

Il trasferimento del dipendente per incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., anziché, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In questi casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare solo se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

**Cass. civ., 23 febbraio 2026 n. 4043**

In tema di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica – anche di carattere dirigenziale – superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia.

**Cass. civ., 9 febbraio 2026 n. 2844**

La manifestazione di opinioni e del diritto di critica nell'esercizio dell'attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano politico delle questioni, è legittima a condizione che siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di contenenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di contenenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l'esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ossia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.

**Cass. civ., 7 febbraio 2026 n. 2726**

Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, restando irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.

**Cass. civ., 4 febbraio 2026 n. 2268**

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il *nomen iuris* non costituiscono fattori assorbenti, diventando invece il comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 25 gennaio 2026 n. 1621**

In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 8 della Legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della Legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.

**Cass. civ., 23 gennaio 2026 n. 1584**

Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. I giudizi sulla legittimità dei due licenziamenti non si pongono fra loro in rapporto di pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato. In tal caso, il giudice che ha accertato la legittimità del primo licenziamento consacra il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro, precludendo ogni effetto al secondo atto risolutorio.

**Cass. civ., 14 gennaio 2026 n. 761**

Ai fini della competenza territoriale, la nozione del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. deve essere intesa in senso ampio, in cui rientra anche il luogo in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), luogo dove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore, dovendosi intendere per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI**

**Cass. civ., 15 marzo 2026 n. 5859**

Mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dall'acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia *ex art. 2740 c.c.*, ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai sensi dell'art. 31 L.F., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione.

**Cass. civ., 15 marzo 2026 n. 5849**

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, terzo comma, lettera b), L.F., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

**Cass. civ., 26 febbraio 2026 n. 4346**

In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore, *ex art. 80*, primo comma, della Legge Fallimentare, nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla Legge n. 431 del 1998, ai fini della rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c. in difetto determinandosi l'estinzione del rapporto; la comunicazione di disdetta da parte del curatore, anche se effettuata in ritardo, e quindi dopo il termine di sei mesi anteriore alla seconda scadenza, non è conseguentemente necessaria, costituendo mero atto ricognitivo degli effetti già propri della predetta previsione normativa.

**Cass. civ., 8 febbraio 2026 n. 2820**

La cosiddetta *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens*, pur dovendo essere effettiva, e non solo astratta, può essere provata anche mediante elementi indiziari, idonei a dimostrare, per presunzioni, detta effettività. A tal fine, il giudice è tenuto: i) innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria; ii) poi a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza; iii) quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. L'onere della prova della *scientia decoctionis* può essere assolto dalla curatela fallimentare con ricorso alle presunzioni *ex artt. 2727 e 2729 c.c.* a condizione che gli elementi indiziari, da valutare necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei, nel loro complesso, a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - da rapportare necessariamente alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni specifiche in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.

**Cass. civ., 20 gennaio 2026 n. 1165**

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 *bis*, n. 2, del codice civile per le retribuzioni dei professionisti, potrà essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati. Dovrà essere anche dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**PROCEDURE ESECUTIVE**

**Cass. civ., 31 marzo 2026 n. 7964**

In tema di espropriazione presso terzi, ove intervenga dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato, e anche il relativo accertamento abbia esito comunque negativo, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia incombenti sul medesimo terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte eventualmente valere dal titolare del bene stesso, ma non dal creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa.

**Cass. civ., 23 marzo 2026 n. 6964**

La vendita forzata è atto procedurale, seppure consiste nella combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo e un atto giuridico unilaterale di natura privata (l'offerta del terzo acquirente), sicché ha una natura sui generis, affine al negozio privato soltanto per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria del processo per la struttura e la funzione, giacché realizza congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario). È perciò stata esclusa, dal legislatore, l'operatività in tale vendita della garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione, l'applicabilità delle regole dettate per la tutela dell'acquirente. La perdita del bene non deriva da un diritto di un terzo, ma da un errore interno alla procedura esecutiva.

**Cass. civ., 14 febbraio 2026 n. 3303**

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, bensì la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso all'opponente di iscrivere la causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto ha costretto lo stesso alla proposizione dell'opposizione.

**Cass. civ., 5 febbraio 2026 n. 2401**

Il combinato disposto, di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c. va interpretato nel senso che, quando l'opposizione deve essere introdotta con atto di citazione, il termine perentorio fissato dal G.E. è rispettato se l'atto è notificato entro tale termine, non rilevando a tal fine l'iscrizione a ruolo, la quale resta un adempimento successivo e distinto.

**Cass. civ., 4 febbraio 2026 n. 2301**

L'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. configura una azione di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cui oggetto è individuato dalle ragioni poste a base della contestazione di quel diritto, stante la natura eterodeterminata dell'azione così spiegata; da ciò consegue che, nel caso di opposizione pendente *executione ex* art. 615, comma 2, c.p.c., le ragioni esternate nel ricorso introduttivo della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione individuano necessariamente il *thema decidendum* precludendone qualsiasi modifica nel prosieguo. Pertanto, con l'introduzione del giudizio di merito *ex* art. 616 c.p.c., non è di per sé consentita l'introduzione di motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli fatti valere col ricorso originario *ex* articolo 615, comma 2, c.p.c., salva l'eventuale sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. E se tanto vale con riferimento al giudizio di primo grado, nel passaggio dalla fase sommaria a quella di merito, a maggior ragione non può non valere per il giudizio d'appello, quanto alla devoluzione rispetto al giudizio di primo grado.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**Cass. civ., 23 aprile 2026 n. 10852**

In tema di procedura di correzione di errore materiale, l'ordinanza che non si limiti ad emendare l'errore, la svista o l'errore di calcolo cui è affetto il provvedimento da correggere ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento medesimo integra, a sua volta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura *ex artt.* 287 e 391 *bis* del codice di rito.

**Cass. civ., 22 aprile 2026 n. 10710**

In materia di controversie soggette al rito del lavoro, la lettura della motivazione e del dispositivo all'udienza di discussione *ex art.* 429 c.p.c. è equiparata alla pubblicazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione *ex art.* 327 c.p.c., e non, invece, alla relativa notificazione della stessa dalla parte interessata affinché decorra il termine breve di cui all'articolo 325 del codice di rito.

**Cass. civ., 18 aprile 2026 n. 10109**

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

**Cass. civ., 8 aprile 2026 n. 8801**

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori o, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. Le contestazioni dell'opponente circa la mancanza delle verifiche di taratura e dell'iniziale omologazione afferiscono direttamente all'idoneità della fonte di prova impiegata per l'accertamento delle infrazioni, idoneità che l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, e solo ove tale prova sia stata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione, sarà tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era comunque malfunzionante.

**Cass. civ., 7 aprile 2026 n. 8651**

Viola l'art. 345 c.p.c. la produzione, in appello, di documenti formati successivamente al primo grado di giudizio, allorché essi non solo rappresentino fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado, ma potessero essere già formati in precedenza e, quindi, tempestivamente prodotti.

**Cass. civ., 1 aprile 2026 n. 8123**

Il principio contenuto nell'articolo 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una decisione o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone. Tale vantaggio non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Pertanto, deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Per altro verso, l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato.

**Cass. civ., 29 marzo 2026 n. 7538**

La notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto *ex tunc* attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 23 marzo 2026 n. 6962**

In tema di procedimento monitorio, una volta giudicata inesistente la notifica del decreto ingiuntivo si verifica il consolidamento della presunzione di abbandono del titolo che preclude l'esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, diversamente da quanto accade nel caso di nullità o irregolarità della notifica che, facendo escludere quella presunzione, onera l'ingiunto di proporre opposizione tardiva, fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, con l'effetto di consentire, in caso positivo, l'esame della causa nel merito. Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo con notifica inesistente non vale ad instaurare un autonomo giudizio di merito, che possa essere deciso pur dopo aver dichiarato inesistente la notifica del predetto decreto.

**Cass. civ., 23 marzo 2026 n. 6949**

La nomina di un consulente di parte fa presumere *de facto* che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'articolo 1709 cod. civ. Pertanto, la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata *ex officio* a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto

**Cass. civ., 22 marzo 2026 n. 6869**

L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronuncia.

**Cass. civ., 22 marzo 2026 n. 6862**

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del cpc, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

**Cass. civ., 20 marzo 2026 n. 6739**

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

**Cass. civ., 18 marzo 2026 n. 6474**

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria *ex tunc* del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

**Cass. civ., 17 marzo 2026 n. 5996**

In materia di prova testimoniale, l'attendibilità di un testimone non può essere esclusa sulla base della aprioristica prevalutazione negativa conseguente alla esistenza di un vincolo di parentela o coniugale con una delle parti; l'attendibilità del teste, legato da tali vincoli, deve essere invece verificata dal giudice di merito attraverso l'esame di elementi concreti.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 12 marzo 2026 n. 5687**

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 della Legge n. 24 del 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile. Tale nullità, inoltre, in quanto posta a presidio di un interesse di carattere pubblicistico, deve ritenersi rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

**Cass. civ., 10 marzo 2026 n. 5395**

L'assicuratore della responsabilità civile, a seguito della chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse.

**Cass. civ., 8 marzo 2026 n. 5204**

Nell'interpretare la domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione, dando al rapporto dedotto in giudizio anche un *nomen iuris* difforme rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purché lasci inalterati il *petitum* e la *causa petendi* azionati e, quindi, non attribuisca un bene diverso da quello domandato e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

**Cass. civ., 7 marzo 2026 n. 5186**

La legittimazione ad impugnare spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata, o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, pur se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa *inter alios*, e può esercitare il proprio diritto solo attraverso l'intervento in appello *ex* articolo 344 c.p.c. o l'opposizione di terzo *ex* art. 404 c.p.c.

**Cass. civ., 6 marzo 2026 n. 5165**

Pur non avendo natura di domanda nuova, la proposizione dell'istanza restitutoria è tuttavia soggetta alle regole proprie del giudizio di appello, sicché la sua ammissibilità dipende dal momento in cui è avvenuto il pagamento esecutivo. La giurisprudenza ha infatti elaborato un criterio temporale rigoroso: quando il pagamento sia intervenuto prima della proposizione dell'appello, la richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, già nell'atto introduttivo dell'impugnazione. Se invece il pagamento è avvenuto nel corso del giudizio di appello, l'istanza può essere introdotta sino alla precisazione delle conclusioni. È in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, atto processuale avente funzione meramente illustrativa e non idoneo a contenere domande o eccezioni nuove.

**Cass. civ., 5 marzo 2026 n. 4971**

Il provvedimento di sospensione del processo *ex* art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per c.d. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, che deve essere tuttavia sorretto da una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 3 marzo 2026 n. 4809**

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. Tuttavia, a tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado e i vizi relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza *inutiliter data*, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita la questione processuale implicata.

**Cass. civ., 2 marzo 2026 n. 4600**

I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie.

**Cass. civ., 1 marzo 2026 n. 4576**

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 del cpc è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

**Cass. civ., 28 febbraio 2026 n. 4508**

In tema di mediazione obbligatoria, qualora il convenuto abbia eccepito tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura conciliativa ed il giudice abbia erroneamente ritenuto che la stessa non doveva essere esperita o, comunque, non abbia adottato i provvedimenti conseguenti alla rilevazione del difetto di procedibilità, la sentenza pronunciata è nulla e la nullità può essere fatta valere in sede di appello. In tal caso, la parte che ha rilevato l'eccezione di improcedibilità è tenuta a dedurre tale vizio quale motivo d'impugnazione ed il giudice di appello, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

**Cass. civ., 27 febbraio 2026 n. 4451**

In tema di notificazioni a mezzo PEC, in caso di virus che abbia infettato il computer del mittente, è possibile distinguere in astratto due ipotesi: 1) se l'atto non è neppure stato inviato o l'invio è stato completamente compromesso dal virus (ad esempio: file corrotto, mancata trasmissione, atto mai generato o ricevuto), si può configurare un caso di inesistenza, in quanto manchi l'atto stesso o la sua trasmissione; 2) se, invece, l'atto è stato trasmesso ma alterato (ad esempio: contenuto illeggibile, file danneggiato ma ricevuto), si tratta di nullità, sanabile: a) tramite la costituzione del destinatario (che dimostra di aver comunque ricevuto e compreso l'atto); oppure b) tramite rinnovazione della notifica ex articolo 291 del cpc, nel ricorrere dei relativi presupposti.

**Cass. civ., 27 febbraio 2026 n. 4436**

La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal *petitum* processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronuncia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 26 febbraio 2026 n. 4354**

La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 c.p.c., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, atteso che, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 del codice di rito.

**Cass. civ., 22 febbraio 2026 n. 3939**

La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, la quale non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, deve essere formulata, a pena di "decadenza", con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.

**Cass. civ., 20 febbraio 2026 n. 3865**

Qualora sia concesso termine per la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'esecuzione della notificazione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva, pur consistendo nell'errata identificazione del soggetto destinatario della *vocatio in ius* e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice o in ipotesi anche prorogato *ex lege* in applicazione analogica dell'art. 328, primo comma, c.p.c., a meno che non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini della parte procedente ai sensi dell'art. 153, secondo comma, del codice di rito.

**Cass. civ., 17 febbraio 2026 n. 3645**

L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente. Invece, il luogo in cui la notificazione venga eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia *ex tunc*, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte destinataria della notificazione, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.

**Cass. civ., 16 febbraio 2026 n. 3443**

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del D.Pr. n. 115 del 2002, il Pubblico ministero è parte necessaria, a pena di nullità, rilevabile d'ufficio.

**Cass. civ., 13 febbraio 2026 n. 3198**

L'accoglimento della domanda principale non obbliga l'attore, che intenda insistere sulla domanda, alternativa o subordinata, compatibile e non accolta, a proporre appello incidentale; a tal fine, è sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., così da evitare la presunzione di rinuncia derivante da un contegno omissivo ai sensi della citata norma

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 12 febbraio 2026 n. 3173**

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.

**Cass. civ., 11 febbraio 2026 n. 3040**

I soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a séguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso e autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.

**Cass. civ., 7 febbraio 2026 n. 2716**

La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

**Cass. civ., 6 febbraio 2026 n. 2582**

In tema di obblighi di "facere", è ammissibile l'azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna, dovendosi ritenere irrilevante il loro carattere infungibile, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento.

**Cass. civ., 4 febbraio 2026 n. 2274**

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile la proposizione di una domanda nuova da parte dell'opposto, anche in caso di mancata proposizione di domande riconvenzionali da parte dell'opponente, qualora tale domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta nella causa, attenga al medesimo sostanziale bene della vita e sia connessa a quella "ab origine" proposta.

**Cass. civ., 3 febbraio 2026 n. 2224**

Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo.

**Cass. civ., 2 febbraio 2026 n. 2177**

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 30 gennaio 2026 n. 2065**

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, la lettura del dispositivo al termine dell'udienza di discussione è imposta a pena di nullità insanabile della sentenza, essendo tale lettura un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione.

**Cass. civ., 30 gennaio 2026 n. 2002**

Il giudizio monitorio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso, a condizione che il ricorso ed il decreto d'ingiunzione siano stati successivamente notificati, cosicché la notifica del ricorso e del decreto costituisce la condizione per il verificarsi della litispendenza, il cui avveramento retroagisce a questi fini al momento del deposito del ricorso medesimo.

**Cass. civ., 28 gennaio 2026 n. 1926**

L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla cosiddetta "Riforma Cartabia", non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.

**Cass. civ., 25 gennaio 2026 n. 1626**

L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio.

**Cass. civ., 23 gennaio 2026 n. 1556**

La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione.

**Cass. civ., 21 gennaio 2026 n. 1283**

Il giudice dell'appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito del giudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.

**Cass. civ., 20 gennaio 2026 n. 1231**

Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte appellata, la decisione di secondo grado non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla *reformatio in peius* in danno dello stesso appellante.

**Cass. civ., 15 gennaio 2026 n. 835**

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d'ufficio in qualsiasi tempo; non occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli agisce, ex art. 287 e segg. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 11 gennaio 2026 n. 607**

La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato.

**Cass. civ., 9 gennaio 2026 n. 563**

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 del cpc deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

**Cass. civ., 8 gennaio 2026 n. 470**

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 del codice di rito.

**Cass. civ., 7 gennaio 2026 n. 342**

La relazione conclusiva dell'A.T.P. al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato. La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico *ante causam*, non può utilmente disinteressarsi al suo esito per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**DIRITTO E PROCEDURA PENALE**

**Cass. pen., 9 aprile 2026 n. 13137**

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, in presenza della quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, a opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma 1, numero 1, L.Fall. hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. Il momento consumativo del reato di bancarotta è costituito dalla dichiarazione di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la "qualità" del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori

**Cass. pen., 25 marzo 2026 n. 11253**

È ravvisabile il reato di estorsione nelle condotte che, pur venute ad essere consumate nell'ambito del rapporto di lavoro, si caratterizzano per la realizzazione di un ingiusto profitto con correlativo altrui danno. Integra, quindi, la fattispecie estorsiva la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, prospetti al dipendente la perdita dell'occupazione ove non accetti le condizioni deteriori prospettate, perché ciò permette la realizzazione di un ingiusto profitto: una tale condotta, infatti, non può qualificarsi ex art. 603 bis c.p., ma la stessa deve ricondursi all'ipotesi dell'art. 629 c.p. in ragione della plurioffensività del reato e ciò perché il reato è effettivamente plurioffensivo, arrecando danno sia al lavoratore quale persona fisica che al patrimonio dello stesso, depauperato dalle migliori retribuzioni e condizioni cui avrebbe avuto diritto.

**Cass. pen., 18 marzo 2026 n. 10306**

In tema di colpa professionale, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, non può invocare il principio di affidamento il sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché, allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.

**Cass. pen., 6 marzo 2026 n. 8822**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, vale il principio, che fonda il corretto esercizio del diritto di cronaca, per cui la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, né conferire rilievo a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.

**Cass. pen., 27 febbraio 2026 n. 7721**

In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il *fumus commissi delicti*, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Il giudice deve comunque verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la serietà degli indizi costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 13 febbraio 2026 n. 5987**

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo, richiedendosi, pertanto, una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione.

**Cass. pen., 13 febbraio 2026 n. 5983**

Integra il delitto di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona Integra il reato di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire sulla volontà quest'ultimo.

**Cass. pen., 12 febbraio 2026 n. 5912**

L'amministratore di un sito internet non è identificabile con una delle figure previste dall'art. 57 c.p., giacché l'attività *online* non rientra nel concetto di stampa periodica *ex art. 1 Legge n.47/1948*. Infatti, anche a voler accedere a un'interpretazione costituzionalmente orientata ed evolutiva del termine "stampa", tale nozione non può tuttavia estendersi ai nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook o altri social, dovendo tale nozione rimanere circoscritta a quei soli casi che, per i profili strutturali e finalistici che li caratterizzano, sono riconducibili alla nozione più estesa di "stampa", coerente col progresso tecnologico: quale può essere la testata giornalistica telematica, che è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e, quindi, rientra nel concetto di stampa.

**Cass. pen., 5 febbraio 2026 n. 4838**

Il difetto della querela richiesta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (che l'ha introdotta per reati originariamente perseguibili d'ufficio), non ricorre quando, in relazione al reato per cui si procede, è rimasta ferma la costituzione di parte civile, poiché la volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione e, quindi, anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio.

**Cass. pen., 5 febbraio 2026 n. 4834**

In caso di arresto obbligatorio in flagranza per il reato di maltrattamenti, tipicamente abituale, onde evitare indebite restrizioni della libertà personale e, dunque, nel segno di una lettura costituzionalmente orientata del sistema, occorre che il singolo episodio cui assiste la polizia giudiziaria, pur non integrando un'autonoma ipotesi di reato, si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione. Di conseguenza, l'arresto è legittimo, per esempio, in casi in cui tale situazione sia desumibile dalla constatazione, da parte delle forze dell'ordine, delle condizioni dell'abitazione, dalle modalità con le quali era stato richiesto l'intervento d'urgenza, dalle condizioni soggettive in cui è stata trovata la persona offesa, dal comportamento del presunto reo al momento dell'arrivo degli operanti.

**Cass. pen., 3 febbraio 2026 n. 4601**

La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere dal legale rappresentante ai danni della società da lui amministrata spetta al singolo socio (nella specie, il presidente vicario), che assume la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio. Del resto, se, di regola, nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest'ultimo.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 30 gennaio 2026 n. 3935**

Il reato di cui all'art. 353 c.p. costituisce reato di pericolo concreto che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara. L'evento del reato è integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte.

**Cass. pen., 28 gennaio 2026 n. 3338**

In tema di responsabilità per omicidio stradale se l'evento morte si verifica a seguito dell'incendio innescato dalla fuoriuscita di carburante dal veicolo della vittima, tale incendio non costituisce un evento eccezionale o atipico idoneo a interrompere il nesso causale con la condotta imprudente che ha originato l'incidente.

**Cass. pen., 23 gennaio 2026 n. 2694**

La condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato. In altre parole, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma 1, del codice penale.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**DIRITTO TRIBUTARIO**

**Cass. civ., sez. trib., 30 aprile 2026 n. 11877**

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppure per implicito, i motivi di censura.

**Cass. civ., sez. trib., 24 aprile 2026 n. 10978**

Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza

**Cass. civ., sez. trib., 11 marzo 2026 n. 5554**

Al pari del giudizio ordinario, anche in quello tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come "la natura della controversia", ma devono riguardare specifiche circostanze della controversia decisa, come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio o l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza. Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

**Cass. civ., sez. trib., 17 febbraio 2026 n. 3596**

In materia di agevolazione tributaria su acquisto di "prima casa", la circostanza che l'immobile pre-posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva dell'unità immobiliare volta a giustificare l'applicazione dell'agevolazione in questione anche al successivo acquisto immobiliare. Così, se, a quest'ultima data, l'immobile pre-posseduto risulta giuridicamente indisponibile, esso non può ritenersi per questa ragione inidoneo ai fini del beneficio, dipendendo la sua indisponibilità dalla destinazione d'uso ad esso volontariamente e discrezionalmente impartita dal proprietario.

**Cass. civ., sez. trib., 8 febbraio 2026 n. 2816**

In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex art. 1385, comma 2, c.c. da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n.131/1986. Si tratta di una pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare.

**Cass. civ., sez. trib., 6 febbraio 2026 n. 2642**

È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'ottemperanza che, senza dichiarare chiuso il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 70, comma 8, del D.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibili i reclami contro le delibere del Commissario *ad acta*.

**Cass. civ., sez. trib., 31 gennaio 2026 n. 2097**

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., sez. unite, 23 gennaio 2026 n. 1527**

A seguito della novella del 2020, che ha introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.lgs.n. 23/2011, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, escludendo così una giurisdizione contabile.

**Cass. civ., sez. trib., 8 gennaio 2026 n. 328**

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cosiddetta vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia.